

Pillole di sicurezza: DPI per il rumore

Il datore di lavoro nei casi in cui i rischi derivanti dal rumore non possono essere evitati sceglie i DPI per l'udito idonei e verifica che vengano utilizzati dai lavoratori.

PILLOLE DI SICUREZZA

PuntoSicuro

DPI PER IL RUMORE

Il datore di lavoro nei casi in cui i rischi derivanti dal rumore non possono essere evitati

- **sceglie** i DPI idonei consultando lavoratori e RLS
 - **fornisce** i DPI dell'udito
 - **esige** che i lavoratori utilizzino i DPI forniti
 - **verifica** l'efficacia dei DPI
- **può richiedere deroghe** all'uso dei DPI quando il loro utilizzo potrebbe comportare rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori maggiori rispetto a quanto accadrebbe senza la loro utilizzazione.

www.puntosicuro.it
facebook.com/PuntoSicuro



In riferimento all'uso dei dispositivi di protezione individuali per la protezione dal rischio rumore sul lavoro, ricordiamo un estratto del testo del D.lgs. 81/08.

Articolo 193 - Uso dei dispositivi di protezione individuali

1. In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 18, comma 1, lettera d)105, il datore di lavoro, nei casi in cui i rischi derivanti dal rumore non possono essere evitati con le misure di prevenzione e protezione di cui all'articolo 192, fornisce i dispositivi di protezione individuali per l'udito conformi alle disposizioni contenute nel Titolo III, capo II, e alle seguenti condizioni:

- a) nel caso in cui l'esposizione al rumore superi i valori inferiori di azione il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori dispositivi di protezione individuale dell'udito;
- b) nel caso in cui l'esposizione al rumore sia pari o al di sopra dei valori superiori di azione esige che i lavoratori utilizzino i dispositivi di protezione individuale dell'udito;
- c) sceglie dispositivi di protezione individuale dell'udito che consentono di eliminare il rischio per l'udito o di ridurlo al minimo, previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti;
- d) verifica l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale dell'udito.

2. Il datore di lavoro tiene conto dell'attenuazione prodotta dai dispositivi di protezione individuale dell'udito indossati dal lavoratore solo ai fini di valutare l'efficienza dei DPI uditivi e il rispetto del valore limite di esposizione.

I mezzi individuali di protezione dell'udito sono considerati adeguati ai fini delle presenti norme se, correttamente usati, e comunque rispettano le prestazioni richieste dalle normative tecniche.

Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente

? Art. 193, co. 1: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.457,02 a 4.914,03 euro [Art. 219, co. 2, lett. a)]

[...]

Articolo 197 - Deroghe

1. Il datore di lavoro può richiedere deroghe all'uso dei dispositivi di protezione individuale e al rispetto del valore limite di esposizione, quando, per la natura del lavoro, l'utilizzazione di tali dispositivi potrebbe comportare rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori maggiori rispetto a quanto accadrebbe senza la loro utilizzazione.

2. Le deroghe di cui al comma 1 sono concesse, sentite le parti sociali, per un periodo massimo di quattro anni dall'organo di vigilanza territorialmente competente che provvede anche a darne comunicazione, specificando le ragioni e le circostanze che hanno consentito la concessione delle stesse, al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Le circostanze che giustificano le deroghe di cui al comma 1 sono riesaminate ogni quattro anni e, in caso di venire meno dei relativi presupposti, riprende immediata applicazione la disciplina regolare.

3. La concessione delle deroghe di cui al comma 2 è condizionata dall'intensificazione della sorveglianza sanitaria e da

condizioni che garantiscano, tenuto conto delle particolari circostanze, che i rischi derivanti siano ridotti al minimo. Il datore di lavoro assicura l'intensificazione della sorveglianza sanitaria ed il rispetto delle condizioni indicate nelle deroghe.

4. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali trasmette ogni quattro anni alla Commissione della Unione Europea un prospetto globale e motivato delle deroghe concesse ai sensi del presente articolo.

Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente

? Art. 197, co. 3, secondo periodo: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.457,02 a 4.914,03 euro [Art. 219, co. 2, lett. a)]



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).

www.puntosicuro.it